

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGI, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 6 agosto 1987

Abrogazione della XII e XIII disposizione transitoria della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Riteniamo che oggi, a trentanove anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, si possa, con estrema serenità, proporre all'attenzione del Parlamento l'opportunità sia di consentire ai componenti di Casa Savoia di rientrare in Italia, sia di abrogare la norma contro la ricostituzione del partito fascista.

I costituenti, quando posero le norme comprese nella XII e XIII disposizione

transitoria, dovevano assicurare con particolari cautele la nascita dei nuovi istituti (repubblica e democrazia) proteggendoli da iniziative o tentativi che in quei momenti potevano sembrare possibili, data la tensione dei confronti.

Però dobbiamo obiettivamente riconoscere che in questi trentanove anni, mai vi è stato tentativo alcuno contro le istituzioni né da parte di molti italiani che si sentivano e si sentono ancora senti-

mentalmente legati all'istituto monarchico né, in particolare, da alcuno dei componenti di Casa Savoia che, sempre, hanno rispettato il nuovo ordinamento istituzionale della loro Patria, e di ciò va dato atto rendendo onore anzitutto al comportamento di Umberto II, che anelando alla Patria per morirvi, ha subito l'ingiuria o del disinteresse o del falso interesse e non un atto di giustizia come la storia reclamava.

La storia, infatti, è armonia biologica dei fatti: il presente, si voglia o no, costituisce continuazione del passato, e nulla si edifica senza fondamenta.

Da tale considerazione discende la inopportunità (almeno) storica e civile di mantenere in vita norme contingenti e perciò « transitorie », testimonianze di tensioni, oggi eco lontana di tumulti di passioni contrapposte: non vi sono pericoli di restaurazione violenta dipendenti dal fomento di presenze dinastiche (Umberto è alta prova di sofferta e convinta volontà di omaggio alla concordia e alla pacificazione nazionale) o di ricostituzioni impossibili perché i regimi sono irripetibili termometri di situazioni e condizioni consunziate ai tempi coi quali vivono, si misurano e passano.

In altri e più delicati momenti la Repubblica ha consentito la definitiva inumazione della salma di Mussolini e quella decisione non determinò alcun tur-

bamento né per l'ordine pubblico né nelle coscienze degli italiani e venne unanimemente apprezzata come espressione di maturità e di superamento di posizioni passionali e divisorie.

Analogamente, è stato celebrato il centenario della nascita di Mussolini in un clima di composta responsabilità, a sostegno del principio che la storia non si consegna mai alla cronaca.

È giudizio di tutti nel bene e nel male, e non violenza di abiure o di riproposizioni.

Riteniamo, quindi, che la Repubblica, superati quasi quarant'anni dalla promulgazione della sua Carta fondamentale, ben possa consentire il rientro in Italia dei membri della ex Casa regnante e che la terra italiana custodisca il sonno di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, convinti che non sono gli ostracismi a difendere le istituzioni della Patria, e così sopprimere la XIII disposizione transitoria.

Eguale logica di consolidamento istituzionale consente l'abrogazione della XII disposizione, essendo il partito fascista irricostituibile perché le riesumazioni non sono la vita, così come certe dottrine dello Stato e certe filosofie sociali non possono essere ridotte a sigle, schemi o partiti ormai archiviati e solo memoria storica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni transitorie XII e XIII della Costituzione cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.